

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/12/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35772-la-prevalenza-del-rapporto-associativo-sul-rapporto-di-lavoro-nelle-societ-cooperative-di-lavoro-il-rapporto-cooperativo-come-rapporto-speciale>

Autore: Viceconte Massimo

La prevalenza del rapporto associativo sul rapporto di lavoro nelle società cooperative di lavoro. Il rapporto cooperativo come rapporto speciale

MASSIMO VICECONTE
m.viceconte1@virgilio.it

La prevalenza del rapporto associativo sul rapporto di lavoro nelle società cooperative di lavoro.

Il rapporto cooperativo come rapporto speciale

Normativa di riferimento considerata.: R.D.28/8/1924 n.1422 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.”; codice civile 1942; legge n.602 del 1970” Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.”;legge 7 febbraio 1971 n.127 (c.d. legge Basevi); legge n.381 del 1991 “Disciplina delle cooperative sociali.”;legge di riforma n. 59/ 1992 “ Nuove norme in materia di società cooperative”; legge n.142 del 3/4/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.”, modificata dall’ art 9 della legge n.30 /2003; Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.6” Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n.366”.

Le società cooperative

Negli ultimi decenni si è assistito ad un incremento sempre più marcato, nel panorama economico del nostro paese, del numero delle società cooperative.

Questo fenomeno ha radici antiche che affondano nella necessità, forse più che opportunità, degli individui di dare e ricevere reciprocamente aiuto per i propri bisogni (c.d. mutualità).

Vi sono, nella realtà economica, vari tipi di cooperative a seconda dei bisogni che soddisfano. Ai nostri fini le più importanti sono le cooperative di lavoro e produzione e le cooperative sociali. Ma vi sono altre cooperative ,ad es. cooperative finanziarie, cooperative edilizie, etc

Le società cooperative si sono storicamente configurate o come cooperative di consumo (accostabili in qualche modo ai c.d. gruppi di consumo che vanno sorgendo e diffondendosi nel nostro paese) o come cooperative di lavoro e produzione: le prime avevano come scopo quello di soddisfare bisogni economici al minor costo possibile, le seconde quello di agevolare la possibilità di lavorare e produrre anch’esse col minor costo e a condizioni di lavoro più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato. Entrambe escludono dal loro obiettivo il mero lucro.

L’ oggetto del presente studio è limitato alle cooperative di lavoro.

Un primo importante riferimento è contenuto nel R.D. del 28/8/1924 n.1422 che individuando la figura del datore di lavoro a fini contributivi vi include le cooperative nei confronti dei loro soci (“Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”).

Il Codice civile del 1942 dedica alle cooperative una sola norma quindi rinvia alle leggi speciali.

Un primo riordino ai fini contributivi, delle cooperative di lavoro si ebbe nel corso del 1970: il D. P. R. 30 aprile 1970, n. 602, emanato in virtù della delega contenuta nell’art. 28 della L. n. 153, ha riconsiderato questa materia, limitatamente ai soci delle cooperative di lavoro, regolarmente costituite nonché a quelli delle società ed enti di fatto, aventi gli stessi scopi delle regolari cooperative di lavoro. L’applicazione delle norme del predetto decreto n. 602 che dispone che la contribuzione per i soci delle predette cooperative (legali o di fatto) deve avvenire sulla base di imponibili giornalieri e di periodi di occupazione mensili, è strettamente limitata alle cooperative, di diritto e di fatto, che esercitino le attività di lavoro di cui all’ elenco allegato al decreto medesimo e che abbiano non meno di tre soci. 1) facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno

disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali facchini generici accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

- 2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo,
 - a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili),
 - b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili);
- 3) attività preliminari e complementari [delle attività suddette];
- 4) attività accessorie alle precedenti;
- 5) attività varie : servizi di guardia a terra, o a mare o campestre;.....pulitori, netturbini, spazzacamini e simili.

La legge n.381 del 1991 introdusse le c.d. cooperative sociali: art. 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse _ agricole, industriali, commerciali o di servizi _ finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Una prima riforma delle società cooperative è stata attuata con la legge 31 gennaio 1992 n.59.

La riforma più importante fu introdotta dalla legge n. 142 del 3 aprile 2001 modificata dall' art 9 legge.n.30/ 2003.

Da sempre la legislazione del nostro paese ha teso a favorire lo sviluppo di queste forme mutualistiche concedendo agevolazioni amministrative, finanziarie e fiscali.

In tale contesto, come in tutte le società, il ruolo principale è svolto dal socio. Giuridicamente, strutturalmente e storicamente, in tali realtà, è stato fondamentale per la nascita e il funzionamento della società cooperativa lo status di socio.

La società cooperativa, così come le società commerciali viene costituita attraverso un contratto (art.2511 ss c.c.). Ma mentre le società commerciali vengono costituite con lo scopo di lucro, < per l'esercizio in comune di una attività economica per dividerne gli utili > (art.2247 c.c.), la società cooperativa all'origine era costituita unicamente <con scopo mutualistico> e successivamente, con l'evoluzione successiva, con tendenza ad essere più competitiva, con un utile proprio nell'ambito del mercato, ma sempre < con scopo prevalentemente mutualistico>: Articolo 2512 - <Cooperativa a mutualità prevalente. Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.>

Il lavoro nelle società cooperative: La figura del socio di cooperativa di lavoro, sua natura

Come abbiamo visto la prestazione lavorativa nella cooperativa viene svolta in primis dai soci.

Il socio dando il suo contributo di capitale o di lavoro permette la formazione della società e lo svolgimento della sua attività per il raggiungimento dello scopo sociale..

L'attività lavorativa per il raggiungimento del fine sociale, è svolta, oltre che dal socio, anche da terzi sprovvisti della qualità di socio, ma legati da altro vincolo lavorativo, subordinato o autonomo (collaboratore coordinato, collaboratore a progetto.)

Il contributo lavorativo del socio per lungo tempo venne considerato come inerente e conseguente al suo status di socio, in adempimento del contratto sociale..

Nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (il cui art. 1, comma terzo, dispone che i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato), i soci di cooperative di produzione e lavoro che prestavano la loro attività nella e per la cooperativa non potevano considerarsi dipendenti delle medesime per le prestazioni volte a consentire il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale (Cass. 19.08.2004, n. 16281 che si adegua a Cass. SS.UU. n.1530/1989).

La legge 03/04/2001 n.142 ha rivisitato la materia.

In particolare ha meglio specificato la posizione del socio:

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
 - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore (e distinto :soppresso da legge n.30 /2003) rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Come abbiamo visto il primo problema è di natura sostanziale sulla natura della figura del socio lavoratore di cooperativa

In conseguenza di una certa ambiguità sulla natura del rapporto tra socio lavoratore e cooperativa si è a lungo dibattuto a chi spettasse la competenza in caso di licenziamento del lavoratore se al Giudice del lavoro o al Giudice ordinario.

L'ultima giurisprudenza sembra avere portato chiarezza.

Vedi

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 6 dicembre 2010, n. 24692 (ord.)

Controversie di lavoro e previdenziali - Lavoro in cooperativa - Controversia sulla esclusione del socio - Competenza - Giudice ordinario - Controversia sul licenziamento - Connessione - Competenza - Giudice ordinario.

La competenza per la causa relativa alla delibera di esclusione del socio di cooperativa e per la causa connessa sul licenziamento del medesimo quale lavoratore spetta al giudice ordinario e non al giudice del lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 5 luglio 2011, n. 14741 —

Controversie di lavoro e previdenziali - Lavoro in cooperativa - Esclusione da socio - Rapporto di lavoro - Estinzione - Rimozione giudiziale dell'esclusione - Rapporto di lavoro - Ricostituzione automatica. L'esclusione del socio di cooperativa determina anche l'estinzione del coesistente rapporto di lavoro, che si ricostituisce automaticamente in caso di rimozione giudiziale di socio che dava il suo contributo lavorativo alla cooperativa. Attribuisce la Corte alla legge di riforma detta esclusione.

In particolare molto significative le motivazioni di Cass 5 luglio 2011 n. 14741.

Sulla natura del rapporto

La Corte coglie con lucidità la portata della riforma introdotta dalla legge 3 aprile 2001 n.142 e delle successive modifiche apportate dalla legge n. 30/2003.

Si era molto dibattuto sulla natura del rapporto del socio che dava il suo contributo lavorativo alla società cooperativa. Attribuisce la Corte alla legge di riforma il merito di avere delineato l'identità del socio lavoratore configurando <il rapporto cooperativo come rapporto speciale, distinto dal lavoro puramente associativo quanto dal lavoro solo subordinato>.

Più specificatamente la Corte delinea <la configurazione del lavoro cooperativo come rapporto qualificato dal concorso di una molteplicità di cause negoziali collegate (e, quindi, dalla presenza di un rapporto di lavoro ,subordinato ,autonomo o in qualsiasi altra forma, a latere di quello associativo>

Segnando in tal modo <il definitivo abbandono dell'idea (che era stata magna pars dell'elaborazione giurisprudenziale della materia: ad iniziare da Sez. Un. n. 1530/1989) per cui l'attuazione dello scopo mutualistico non si realizza attraverso un rapporto di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale e non è, pertanto, configurabile un rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, se l'attività del socio è finalizzata, attraverso l'esecuzione di prestazioni previste dal patto sociale e dirette al perseguimento di fini mutualistici, all'adempimento del contratto di società. Una concezione — giova rammentare — che la giurisprudenza stessa non aveva mancato di avvertire come progressivamente inadatta a cogliere l'evoluzione del fenomeno cooperativo (nel momento stesso in cui aveva esteso la competenza del giudice del lavoro alle controversie fra la società ed i soci: Sez. Un. n. 10906/1998) e che non aveva impedito, comunque, che si alimentasse una progressiva incertezza circa la qualificazione giuridica del lavoro cooperativo, per come testimoniava il proliferare di un contenzioso alimentato dalla progressiva sottoprotezione cui erano esposti i soci lavoratori, e che si dilatasse la cooperazione fraudolenta, fonte di discredito per l'immagine stessa della cooperazione e di fondate preoccupazioni circa il rispetto del principio di concorrenza.>.

Sulla espulsione del socio

Prevede la l. n. 142 del 2001, art. 5, co. 2, nel testo modificato dalla l. n. 30 del 2003, art. 9, co. 1, lett. d), che «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c.». Si tratta di

disposizione che trova corrispondenza nel nuovo testo dell'art. 2533 c.c. , ult. co. (che ha modificato l'originario art. 2527 c.c.), ai sensi del quale «quando l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti» e che, al suo co. 1, stabilisce che l'esclusione del socio possa avvenire «1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico [...]».

Preminenza del rapporto associativo ma coesistenza di altri rapporto

Al riguardo, non si può mancare di considerare che la disciplina dell'esclusione del socio, per come risultante dalle modifiche introdotte nel 2003, è stata considerata come la più significativa emersione dell'intento del legislatore di riconfermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, recuperando alla dimensione societaria le protezioni lavoristiche introdotte ex novo con la legge quadro del 2001, in evidente collegamento con la soppressione, nell'art. 1 del testo originario della legge di riforma, del riferimento ad un rapporto di lavoro non solo «ulteriore», ma anche «distinto» da quello associativo.

Si tratta, tuttavia, di opinione che, nella sua versione più rigida (e di cui si ha traccia nella sentenza impugnata, laddove si afferma che il rapporto di lavoro viene sostanzialmente «assorbito» in quello associativo), finisce col non considerare che il legislatore del 2003, pur evidenziando la necessità di un più stretto collegamento genetico e funzionale del rapporto di scambio mutualistico con quello associativo, ha confermato il tratto essenziale della riforma, e cioè la sicura coesistenza, nella cooperazione di lavoro, di una pluralità di rapporti contrattuali e la conseguente irriducibilità del lavoro cooperativo ad una dimensione puramente societaria, con la connessa coesistenza di una pluralità di tutele, coerenti con la pluralità di cause contrattuali che descrivono, solo nel loro insieme, la posizione giuridica del socio lavoratore.

Conseguenzialità tra l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro

In tal contesto, il legislatore ha, in particolare, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l'applicabilità delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione di quest'ultimo..... Non senza che, tuttavia, si osservi che, incidendo la delibera di esclusione pure sul concorrente rapporto di lavoro, il giudice, nello scrutinare la sussistenza dei relativi presupposti di legittimità, dovrà, comunque, valutare, attraverso un adeguato bilanciamento degli interessi, tanto l'interesse sociale ad un corretto svolgimento del rapporto associativo quanto la tutela e la promozione del lavoro in cui essenzialmente si rispecchia la «funzione sociale» di questa forma di mutualità. Il che implica, fra l'altro, che, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 18 dello statuto.

Nota

Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con una attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni e servizi a terzi a fini di lucro. La possibilità che la cooperativa assuma diverse tipologie comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore, senza, peraltro, che, anche laddove è più accentuato il fine mutualistico (come nelle cooperative di consumo), il parametro normativo di riferimento cessi di essere quello della società (come dimostra l'art. 2516 c.c.), pur rimanendo la posizione del socio cooperativo distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di

regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attivita' cooperativa esercitato dalla societa'. Tale vantaggio non e' costituito (o almeno non lo e' prevalentemente) dalla piu' elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria societa' (come nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (come nelle cooperative di produzione e di lavoro).
Cassazione civile sez. I, 8 settembre 1999, n. 9513 Giust. civ. 2000,I, 365 nota (VIDIRI)